

Codice A1912A

D.D. 6 dicembre 2022, n. 452

L.R.34/2004. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. della gestione delle sezioni "Finanziamento agevolato" e "Contributi a fondo perduto" della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", linee di intervento "MPMI altri settori" e "Grandi imprese". Impegni di spesa e annotazioni contabili..



ATTO DD 452/A1912A/2022

DEL 06/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: L.R.34/2004. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. della gestione delle sezioni "Finanziamento agevolato" e "Contributi a fondo perduto" della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", linee di intervento "MPMI altri settori" e "Grandi imprese". Impegni di spesa e annotazioni contabili sul capitolo n. 114826 per euro 439.898,62 (Iva esente) inerenti alla gestione della sezione "Finanziamento agevolato" ed euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) inerenti alla gestione della sezione "Contributi a fondo perduto", con riferimento al periodo 2022-2030.

Premesso che:

- la Regione Piemonte per l'attuazione della politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive indica gli strumenti e quantifica le risorse in un programma pluriennale di intervento ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004;
- con D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004;
- il suddetto Programma, nel perseguire l'obiettivo di sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle PMI, anche del commercio e dell'artigianato, e delle grandi imprese, ha previsto la costituzione di un fondo di finanza agevolata, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 90.300.000,00 e di destinare una quota minima del 10% fino ad un massimo del 15% della dotazione complessiva di tale fondo alla concessione di contributi a fondo perduto.

Dato atto che con D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019, in attuazione della L.R. n. 7/2018, come modificata dalla L.R. n. 17/2018, la Giunta regionale ha provveduto a:

- approvare la misura denominata “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”, a supporto delle imprese piemontesi nell’attuazione di progetti di investimento e sviluppo, in coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale e contribuendo ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale e valorizzandone le potenzialità;
- stabilire la dotazione complessiva della misura ammontante a euro 90.300.000,00, così come previsto nell’ambito del Programma pluriennale d’intervento per lo sviluppo delle attività produttive 2018-2020 di cui alla D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018;
- stabilire che la misura preveda le seguenti due sezioni di intervento le cui schede tecniche sono state approvate quali allegati A e B alla deliberazione medesima:
 - “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione finanziamento agevolato” con dotazione finanziaria di euro 80.070.000,00;
 - “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione contributo a fondo perduto” con dotazione finanziaria di euro 10.230.000,00, riservata alle PMI che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati a valere sulla sezione "Finanziamento agevolato" di cui sopra e a valere sulla misura Fondo MPMI finanziata nell’ambito dell’Asse III del POR FESR 2014/2020;
- autorizzare la Direzione regionale Competitività del sistema regionale ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della deliberazione, ivi compresa l’individuazione di un ente strumentale di comprovata esperienza e capacità tecnica maturate, in particolare nell’ambito del POR FESR 2007/2013 e 2014/2020, nella gestione di altre misure di agevolazioni costituenti strumenti di ingegneria finanziaria, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018;
- individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’affidamento al soggetto incaricato della gestione della misura a valere sul capitolo n. 114826 “Spese di Assistenza Tecnica per il Programma Pluriennale per le Attività Produttive (L.R. 34/2004) - altri servizi”.

Considerato che:

- con D.D. n. 765 del 19/12/2019 si è dato attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019, individuando, tra altro, per il periodo 2019-2021, Finpiemonte s.p.a. quale soggetto gestore del bando relativo alla misura oggetto della citata deliberazione;
- l’accordo di finanziamento per la gestione della sezione "Finanziamento agevolato" (Rep. n. 13 del 17/01/2020) e il contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. per la gestione della sezione "Contributo a fondo perduto" (Rep. n. 14 del 17/01/2020), di cui alla sudetta D.D. n. 765 del 19/12/2019, risultano da ridefinire in quanto riferiti al triennio 2019-2021;
- con D.D. n. 546/A1907A del 29/12/2021 la scadenza contrattuale al 31/12/2021 prevista dai succitati atti è stata prorogata al 30/04/2022, autorizzando altresì l’eventuale espletamento di attività non previste, qualora urgenti e indifferibili;
- a seguito di riorganizzazione interna alla competente Direzione regionale Competitività del sistema regionale, è stata affidata la gestione delle sezioni della misura relative alle tipologie di intervento relative a "MPMI altri settori" e a "Grandi imprese" al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;
- si rende necessario confermare l’affidamento per la gestione della misura, limitatamente alle tipologie di intervento sopra richiamate, in continuità con la gestione 2019-2021.

Dato atto che Finpiemonte s.p.a., è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di "in house providing" strumentale che:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- può fornire un servizio organico ed immediato, disponendo inoltre di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme nazionali su trasparenza, pubblicità e anticorruzione nonché di un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi nonché una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;

tenuto altresì conto che l'oggetto del servizio che si affida con il presente provvedimento si sostanzia nella gestione del bando inerente alla misura di sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi, e si declina in procedure ed attività che richiedono una struttura organizzativa complessa, di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto;

considerato che Finpiemonte s.p.a. ha una pluriennale esperienza nella gestione di misure attuate tramite fondi rotativi e contributi a fondo perduto, anche in qualità di organismo intermedio nell'ambito delle programmazioni FESR 2007/2013 e 2014/2020, nonché di misure attuate tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

dato atto che Finpiemonte s.p.a. ha gestito la misura oggetto della presente determinazione relativamente al periodo 2019-2021;

vista la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 inerente all'iscrizione della Regione Piemonte nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.;

ritenuto, pertanto, opportuno individuare Finpiemonte s.p.a., in continuità con le attività svolte nel periodo 2019-2021, quale soggetto gestore della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" articolata nella sezione "Finanziamento agevolato" e nella sezione "Contributo a fondo perduto", limitatamente alle tipologie di intervento relative a "MPMI altri settori" e a "Grandi imprese".

Dato atto che l'affidamento della gestione della suddetta misura è adottato in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022, sottoscritta in data 14/07/2022;

viste le seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 recante "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."";
- D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";

- D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 recante “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)”;

vista la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 sopra citata.

Considerato che:

- in riferimento alla citata misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", tramite nota prot. n. 6066/A1912A in data 1/06/2022, è stato richiesto a Finpiemonte s.p.a. di fornire un'offerta economica per la prosecuzione delle correlate attività di gestione, suddivise per tipologia di agevolazione concessa - finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto - per le linee di intervento "MPMI altri settori" e "Grandi imprese";
- Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso a mezzo PEC l’offerta economica per la gestione della medesima misura (nota prot. n. 10949/A1912A in data 05/10/2022), articolata in attività da svolgersi fino al 2030 relativamente alla sezione "Finanziamento agevolato" e in attività da svolgersi fino al 2025 con riferimento alla sezione "Contributo a fondo perduto", valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità delle offerte economiche riferite, rispettivamente, alla gestione degli strumenti equipollenti agli strumenti finanziari di cui ai regolamenti dei fondi SIE e alla gestione delle forme di sostegno tramite sovvenzioni.

dato atto che le modalità di remunerazione della gestione degli strumenti equipollenti agli strumenti finanziari sono definite in termini di commissioni di gestione basate, nel rispetto dei parametri ritenuti congrui ai sensi delle richiamate D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018, su un sistema che prevede le seguenti due componenti:

- una remunerazione di base, finalizzata a remunerare l'attività di gestione a prescindere dai risultati raggiunti;
- una remunerazione di risultato, finalizzata a remunerare la *performance* delle singole operazioni di investimento o del complesso dell'attività di gestione del fondo;

dato, inoltre, atto che relativamente alla gestione delle forme di sostegno tramite sovvenzioni si ritengono congrue le tariffe non superiori a quella individuata con le richiamate D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018;

considerato che:

- ai sensi della richiamate D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018, è stata effettuata con esito positivo la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. tramite la richiamata nota prot. n. 10949/A1912A in data 05/10/2022;
- si ritiene pertanto approvata detta offerta economica complessivamente pari ad euro 444.912,34, di cui euro 439.898,62 (IVA esente) a titolo di commissioni di gestione relativamente alla sezione "Finanziamento agevolato" ed euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) a titolo di costi di gestione relativamente alla sezione "Contributi a fondo perduto".

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso, approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, riportato in allegato alla presente determinazione (Allegato A) al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare

quanto segue:

- la gestione dello strumento finanziario relativo alla sezione "Finanziamento agevolato" relativamente alle linee di intervento "MPMI altri settori" e "Grandi Imprese";
- la gestione del fondo relativo alla "Sezione Contributo a fondo perduto" relativamente alla linea di intervento "MPMI altri settori".

Dato atto che:

- in relazione al servizio offerto da Finpiemonte s.p.a., quale soggetto gestore di uno strumento equipollente agli strumenti finanziari, esso è trattato conformemente alle disposizioni unionali degli strumenti finanziari e, pertanto, le relative prestazioni sono riconducibili all'alveo dei servizi finanziari, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, nell'accezione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalla conforme prassi amministrativa, così come da parere dell'Agenzia delle Entrate di cui all'interpello di Finpiemonte s.p.a. n. 901-448/2018.
- in relazione al servizio offerto da Finpiemonte s.p.a. per la gestione della sezione "Contributi a fondo perduto", l'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Ritenuto quindi necessario, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 56 del D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni sopra riportate:

- impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024 e annotare contabilmente sugli esercizi successivi, a favore di Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, a valere sulle risorse del capitolo n. 114826, nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, la somma complessiva di euro 439.898,62 (IVA esente) per le commissioni derivanti dalla gestione della sezione "Finanziamento agevolato", come di seguito dettagliato relativamente al periodo 2022-2030:

a) Fondo 348 "MPMI altri settori", euro 279.898,36 (IVA esente):

- euro 73.318,48, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2022;
- euro 49.878,00, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2023;
- euro 34.196,44, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2024;
- euro 30.638,47, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2025;
- euro 26.586,60, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2026;
- euro 24.869,21, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2027;
- euro 20.473,84, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2028;
- Euro 10.937,32, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2029;
- Euro 9.000,00, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2030;

b) Fondo 349 "Grandi imprese", euro 160.000,26 (IVA esente):

- euro 44.243,24, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2022;
- euro 27.693,84, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2023;
- euro 13.570,40, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2024;
- euro 12.315,44, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2025;
- euro 11.098,82, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2026;
- euro 12.760,89, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2027;
- euro 12.795,85, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2028;
- euro 12.760,89, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2029;
- euro 12.760,89, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2030;

- impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024 e annotare contabilmente sugli esercizi successivi, a favore di Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, sul capitolo n. 114826, nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, in relazione al Fondo 348 "MPMI altri settori", la somma di euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) per i costi di gestione della sezione "Contributo a fondo perduto" che risultano articolati nel seguente modo nel periodo 2022-2025:

- euro 2.059,47 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2022;
- euro 1.392,40 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2023;
- euro 892,10 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2024;
- euro 669,75 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2025.

Dato altresì atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 4-5997 del 25/11/2022 "Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: rinnovo dell'incarico di responsabile del Settore A1912A "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese", articolazione della Direzione A19000 Competitività del sistema regionale";
- la L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 "L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla D.G.R. 21-7209 del 13/07/2018. Approvazione della Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", approvazione delle relative schede tecniche "Finanziamento agevolato" e "Contributo a fondo perduto", costituzione Fondo di finanza agevolata";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la D.D. n. 4/2011 e s.m.i. dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa

agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.";

- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte"";
- il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la L.R. 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la D.G.R. n. 89-6082 del 25/11/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della L.R. 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "Art. 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8- 29910 del 13.4.2000" e sm.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

determina

di individuare Finpiemonte s.p.a. quale soggetto gestore del bando relativo alla misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" di cui alla D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 e alla D.D. n. 765 del 19/12/2019, articolata nella sezione "Finanziamento agevolato" e nella sezione "Contributo a fondo perduto;

di approvare l'offerta economica trasmessa tramite PEC da Finpiemonte s.p.a. (nota prot. n. 10949/A1912A del 05/10/2022) inerente alla gestione del bando relativo alla suddetta misura, per complessivi euro 444.912,34 di cui euro 439.898,62 (IVA esente) a titolo di commissioni di gestione relativamente alla sezione "Finanziamento agevolato" per le annualità 2022-2030 ed euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) a titolo di costi di gestione relativamente alla sezione "Contributi a fondo perduto" per le annualità 2022-2025;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, riportato in allegato alla presente determinazione (Allegato A) al fine di costituirne parte integrante

e sostanziale, volto a disciplinare quanto segue:

- la gestione dello strumento finanziario relativo alla sezione "Finanziamento agevolato" relativamente alle linee di intervento "MPMI altri settori" e "Grandi Imprese";
- la gestione del fondo relativo alla sezione "Contributo a fondo perduto" relativamente alla linea di intervento "MPMI altri settori";

di impegnare euro 247.244,37 sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo n. 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, in favore di Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, in relazione alle commissioni per la gestione dei Fondi 348 e 349, "MPMI altri settori" e "Grandi Imprese", sezione "Finanziamento agevolato", nonchè in relazione ai costi di gestione del Fondo 348 "MPMI altri settori", sezione "Contributi a fondo perduto", ripartiti nel modo seguente:

- euro 119.621,19, per le attività da svolgersi nell'anno 2022;
- euro 78.964,24, per le attività da svolgersi nell'anno 2023;
- euro 48.658,94, per le attività da svolgersi nell'anno 2024;

di procedere alle annotazioni contabili in favore di Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001, nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo. n. 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, per le annualità successive al 2024, per complessivi euro 197.667,97, in relazione alle commissioni per la gestione dei Fondi 348 e 349, "MPMI altri settori" e "Grandi Imprese", sezione "Finanziamento agevolato", nonchè in relazione ai costi di gestione del Fondo 348 "MPMI altri settori", sezione "Contributi a fondo perduto", ripartiti nel modo seguente:

- euro 43.623,66, per le attività da svolgersi nell'anno 2025;
- euro 37.685,42, per le attività da svolgersi nell'anno 2026;
- euro 37.630,10, per le attività da svolgersi nell'anno 2027;
- euro 33.269,69, per le attività da svolgersi nell'anno 2028;
- euro 23.698,21, per le attività da svolgersi nell'anno 2029;
- euro 21.760,89, per le attività da svolgersi nell'anno 2030;

di dare atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- la liquidazione in favore di Finpiemonte s.p.a. delle risorse impegnate con il presente provvedimento avverrà sulla base di quanto stabilito nello schema di contratto approvato con il presente provvedimento (Allegato A);
- le transazioni elementari dei suddetti impegni e annotazioni contabili sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. b), e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

Contraente: Finpiemonte s.p.a. – P.IVA 01947660013.

Importo complessivo: 444.912,34 di cui euro 439.898,62 (IVA esente) a titolo di commissioni di gestione della sezione "Finanziamento agevolato" ed euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) a titolo di costi di gestione della sezione "Contributo a fondo perduto".

Modalità di individuazione del contraente: "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a

Finpiemonte s.p.a.” approvata con D.G.R. n. 27 - 5128 del 27/05/2022 e sottoscritta in data 14/07/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE

(A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Allegato A

CONTRATTO RELATIVO AL

BANDO “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PER L’AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” - **ACCORDO DI FINANZIAMENTO** PER LA GESTIONE DELLA “SEZIONE FINANZIAMENTO AGEVOLATO” (CUP J18I19000590002) E **AFFIDAMENTO** PER LA GESTIONE DELLA “SEZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO” (CUP J11G19000110002).

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Dirigente pro tempore del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, _____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, _____, a ciò facoltizzato per procura a rogito notaio _____, in data _____, rep. n. _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, nel seguito “Finpiemonte”.

Nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”,

Premesso che

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Contratto;

d. ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), "in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";

e. con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, la Giunta della Regione

Piemonte ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”;

f. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

g. con Delibera n. 143 del 27/02/2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 192 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’iscrizione della Regione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.;

h. con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;

i. con D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il

documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

j. con D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 la Giunta regionale:

- ha approvato la Misura denominata "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", a supporto delle imprese piemontesi nell'attuazione di progetti di investimento e sviluppo che - in coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale e contribuendo ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale e valorizzandone le potenzialità - prevedano investimenti produttivi;

- ha stabilito in euro 90.300.000,00 la dotazione finanziaria complessiva della suddetta Misura, prevedendo due sezioni di intervento le cui schede tecniche sono approvate quali allegati A e B alla deliberazione medesima:

1. "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione finanziamento agevolato", la cui quota di dotazione finanziaria è di euro 80.070.000,00. Allegato A alla deliberazione;

2. "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione contributo a fondo perduto", la cui quota di dotazione finanziaria è di € 10.230.000,00 e che prevede la concessione di contributi a fondo perduto – da calcolarsi in percentuale rispetto alla quota di finanziamento pubblico erogata – a MPMI che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati a valere sulla "Sezione finanziamento agevolato" di cui sopra e a valere

sul Fondo MPMI finanziato nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014/2020. Allegato B alla deliberazione;

- ha istituito il Fondo di finanza agevolata relativo alla scheda "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi – Sezione finanziamento agevolato" di importo pari ad € 80.070.000,00;

- ha dato atto che l'utilizzo della suddetta somma - derivante dagli aiuti rimborsabili del POR FESR 2007/2013 - è conforme al dettato dell'art. 43 ter del Regolamento 1083/2006 ai sensi del quale gli aiuti rimborsabili rientrati devono essere utilizzati per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del POR FESR;

- ha demandato alla Direzione Regionale Competitività del sistema Regionale di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della deliberazione ivi compresa l'individuazione di un ente strumentale di comprovata esperienza e capacità tecnica maturate;

k. con D.D. n. 765 del 19/12/2019 è stata disposta:

– l'approvazione del bando "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" e delle relative sezioni di intervento "Sezione Finanziamento agevolato" e "Sezione Contributo a fondo perduto";

– l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del bando;

– l'approvazione dello schema dell'Accordo di finanziamento relativo alla gestione dello strumento finanziario, tra Regione e Finpiemonte – Rep. n. 13 del 17/01/2020;

- l'approvazione dello schema del contratto di affidamento, per la

regolamentazione delle attività di gestione e di controllo della Misura medesima, per la parte relativa ai contributi concessi a fondo perduto – Rep. n. 14 del 17/01/2020.

Al fine di regolare la prosecuzione delle correlate attività di gestione, con D.D. n. _____ del _____ 2022 è stata disposta in continuità rispetto a quanto approvato con D.D. n. 765 del 19/12/2019:

- i) l'individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del Bando;
- ii) l'approvazione dello schema di contratto inerente alle attività di gestione delle Sezioni di intervento “Sezione Finanziamento agevolato” e “Sezione Contributo a fondo perduto”.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del Bando “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi” relativamente alla “Sezione Finanziamento agevolato”, linee di intervento “Grandi imprese” e “MPMI altri settori”, e alla “Sezione contributo a fondo perduto”, linea di intervento “MPMI altri settori”, nel rispetto della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27/05/2022, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Schema contrattuale ha ad oggetto:

a) la gestione dello strumento finanziario, istituito secondo quanto indicato nelle premesse, e l'esecuzione delle attività aventi natura amministrativa e finanziaria, incluso l'esercizio dei relativi poteri autoritativi, specificate negli articoli seguenti, relativamente alle linee di intervento "Grandi Imprese" e "MPMI altri settori";

b) la gestione del Fondo relativo alla Sezione Contributo a fondo perduto, relativamente alla linea di intervento "MPMI altri settori".

CAPO I – Strumento finanziario

Art. 2 – Attività affidate nell'ambito della gestione dello Strumento finanziario

1. Lo strumento finanziario prevede la concessione ai destinatari finali di un finanziamento agevolato a sostegno delle spese per consulenze, strumenti e attrezzature, materiali, erogato con le seguenti caratteristiche:

- 70% risorse regionali, a tasso zero;
- 30% risorse delle banche o dei confidi vigilati iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB a tassi di mercato convenzionati, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli intermediari cofinanziatori con Finpiemonte S.p.A.

2. Finpiemonte svolge le attività di gestione e di controllo delle risorse destinate all'attuazione del Bando, relativamente al periodo 2022-2030. A tal fine, Finpiemonte svolge le seguenti attività:

- a. attività propedeutiche alla stipula del presente Contratto;
- b. verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità delle istanze già pervenute e preparazione del Comitato tecnico di valutazione;

- | | |
|----|--|
| c. | esame delle istanze e dei documenti integrativi richiesti in fase di istruttoria amministrativa e da parte del Comitato Tecnico di Valutazione; |
| d. | valutazione di merito creditizio (valutazione delibere delle banche/confidi); |
| e. | esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione degli investimenti anche con il supporto del Comitato tecnico di valutazione; |
| f. | verifiche per adempimenti “Antiriciclaggio”, “Antimafia”, e “Dure”; |
| g. | adozione del provvedimento di concessione, erogazione dei finanziamenti e gestione contabile connessa; |
| h. | gestione del Registro Nazionale degli Aiuti; |
| i. | ricezione documentazione telematica, caricamento dati e conservazione dei rendiconti; |
| j. | predisposizione risultanze istruttorie inerenti la rendicontazione; |
| k. | realizzazione controlli documentali; |
| l. | controlli in loco; |
| m. | monitoraggio del credito, comprensivo di gestione proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche, moratorie; |
| n. | acquisizione e protocollazione documenti in ingresso, protocollazione e spedizione documenti in uscita; |
| o. | assistenza e informazione all’utenza; |
| p. | adozione degli atti di revoca; |
| q. | azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l’iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno |

erariale);

r. irrogazioni sanzioni ex art. 12 della L.R. 34/2004;

s. evasione richieste affidante (Stati attuazione misura) o Autorità

Pubbliche (Guardia di Finanza, Corte dei Conti);

t. valutazione sui risultati della Misura;

u. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi

pubblici trasferiti;

v. predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione

Quadro;

w. gestione informatica dei processi;

x. rimborso spese controlli in loco.

3. In riferimento all'attività di cui alla lettera l) di cui sopra, tali controlli

sono effettuati di norma a cadenza annuale e riguardano un congruo

campione di operazioni selezionate con estrazione casuale, almeno pari al 5%

del numero di operazioni finanziate nell'anno di riferimento, eventualmente

integrato da ulteriori operazioni che la struttura affidante ritenga di

assoggettare a controllo.

4. Il Comitato tecnico di valutazione composto da membri regionali,

membri di Finpiemonte e da eventuali professionalità esterne, si riunisce

presso Finpiemonte (o con partecipazione da remoto) per l'istruttoria tecnica e

di merito delle istanze.

5. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i

beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza

quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli

effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

7. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 - Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di opportunità d'investimento

1. Finpiemonte si impegna a comunicare periodicamente, nonché in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 30 di gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:

- l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
- l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento;
- gli interessi e le altre plusvalenze generati dallo strumento finanziario e dalle risorse rimborsate;
- la situazione di revoche e recuperi;
- il numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario (di cui PMI, microimprese, ecc...);
- il numero totale di prestiti erogati e non rimborsati;
- l'importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento;
- gli importi rimborsati allo strumento finanziario entro la fine dell'anno di riferimento:

	<ul style="list-style-type: none"> • di cui rimborsi in conto capitale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti; 	
	– l’importo complessivo di altri contributi mobilitati a livello dei	
	destinatari finali;	
	– l’effetto moltiplicatore atteso in relazione ai prestiti;	
	– l’effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in	
	relazione ai prestiti.	
	2. Permangono, invece, in capo alla Direzione regionale competente e ai	
	Settori regionali competenti, le attività relative all’adozione degli atti su cui si	
	basa la Misura oggetto del presente Contratto, la definizione della dotazione	
	finanziaria, fermo restando l’obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la	
	collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali	
	responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le	
	funzioni di vigilanza e controllo previste dall’art. 7 della Convenzione	
	Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.	
	Art. 4 – Requisiti in materia di audit	
	1. Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i	
	documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31	
	dicembre successivo alla data di erogazione dell’ultimo pagamento effettuato	
	in favore del beneficiario. I documenti vengono conservati sotto forma di	
	originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati,	
	comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti	
	esclusivamente in versione elettronica.	
	2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria	
	contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in	

ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. La documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit è la seguente:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
- i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario e gli interessi e le altre plusvalenze generati dallo strumento finanziario;
- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
- i documenti relativi alla chiusura e alla liquidazione dello strumento finanziario;
- i documenti relativi ai costi o alle commissioni di gestione;
- i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
- visure de minimis scaricate dal Registro Nazionale degli aiuti o documentazione analoga in relazione agli aiuti de minimis;
- l'Accordo di finanziamento;
- le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;

- le registrazioni dei flussi finanziari.

Art. 5 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Nel rispetto degli artt. 18 e 19 della Convenzione Quadro, in ragione della specificità dei benefici oggetto del presente Contratto, la dotazione della Misura deve essere investita secondo criteri di massima prudenza e modalità che consentano un'adeguata remunerazione e la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento del suddetto incarico. Le eventuali plusvalenze e interessi maturati, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura. Resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.

2. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 6 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulla performance, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese - Direzione Competitività del Sistema regionale (nota prot. n. 10949/A1912A del 05/10/2022).

2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti

dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018.

3. L'ammontare delle commissioni di gestione di cui sopra è stimato in euro 439.898,62 (IVA esente) relativamente al periodo 2022-2030, determinate in coerenza con le percentuali di remunerazione, come indicato nell'offerta di servizio di cui alla nota prot. 10949/A1912A in data 05/10/2022.

4. Il pagamento verrà effettuato annualmente:

- sulla base del documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della parte di remunerazione di base e di performance, nel rispetto delle percentuali indicate nella suddetta offerta di servizio;
- mediante autorizzazione della Regione all'emissione del documento fiscale giustificativo.

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 14, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 14 del presente affidamento.

Art. 7 - Disposizione di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria

1. La Regione, con proprio provvedimento, provvederà a definire la destinazione delle risorse dello strumento finanziario, entro il termine della sua durata.

CAPO II – Sezione Fondo perduto

Art. 8 - Attività affidate nell'ambito della gestione della “Sezione Contributo a fondo perduto”

1. La Regione affida a Finpiemonte, per il periodo 2022-2025, le attività di gestione e controllo della “Sezione contributo a fondo perduto”, tipologia di intervento MPMI altri settori”.

2. Il bando prevedeva l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di MPMI che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati a valere:

- sulla Sezione Finanziamento agevolato della Misura sopraccitata;
- sul bando “POR FESR 14/20 - Asse III - Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI” approvato con D.D. n. 18 del 21/01/2019.

3. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nel bando approvato con D.D. n. 765 del 19/12/2019, nonché alle disposizioni della Convenzione Quadro.

4. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente articolo, affida a Finpiemonte s.p.a. le medesime attività riportate al precedente art. 2 ove applicabili per la “Sezione Contributo a fondo perduto”, oltre alle attività connesse alla ricezione delle domande.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

6. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 9 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;
- b) l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente contratto;
- c) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. I controlli sono finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle attività affidate a Finpiemonte ed il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 10 - Costi delle attività relative alla Sezione Contributo a fondo perduto - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore

Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese del
05/10/2022 a mezzo pec con protocollo n. 10949/A1912A, il corrispettivo è
convenuto tra le Parti in euro 5.013,72 (IVA 22% inclusa) riconosciuto per le
attività svolte e da svolgersi nel periodo 2022-2025, come dettagliate nella
suddetta offerta di servizio.

3. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei
costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente
contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà
effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture di
Finpiemonte in modalità elettronica, con applicazione della disciplina sulla
scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del
decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore
affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito
dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 o di maggiore impegno
su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e
determinate da una o più situazioni previste all'art. 14, comma 1, del presente
contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente
l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori
attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi
tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 14 del
presente affidamento.

CAPO III – Ulteriori disposizioni

Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'affidamento relativo alla Sezione

Contributo a fondo perduto e Disposizione per la gestione dello strumento finanziario - Sezione Finanziamento agevolato

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto elencate all'art. 2 in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali relativi alla misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", citati in premessa, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Competitività del sistema regionale si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dalla Regione o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle

prestazioni oggetto del presente Contratto, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

6. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Contratto.

7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Contratto.

Art. 12 – Gestione finanziaria del Fondo relativo alla Sezione Contributo a fondo perduto

1. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del fondo e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Durata del contratto

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2030.

Art. 14 – Modalità di revisione del Contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in

oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 15 – Revoca del Contratto

1. Il presente Contratto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 16 - Risoluzione del Contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 18 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di

prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione Piemonte citati in premessa.

Art. 20 - Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 21 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese – Direzione Competitività del Sistema regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione Misura denominata "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con D.G.R. 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”, in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

• Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

1. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di

trattamento;

2. vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

3. assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

4. se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

5. se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

6. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.